

RICERCHE

LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI CONTROLLO DELLE NORME COMUNITARIE RISPETTO AI DIRITTI FONDAMENTALI (SEMINARIO 1990)

di Valeria BALDUCCI (*)

Introduzione. — I. La posizione della Corte costituzionale nelle sentenze relative ai casi Frontini e Granital. — II. La sentenza relativa al caso Fragd: una tappa importante per la tutela dei diritti fondamentali. — III. Critiche avanzate in dottrina alla tesi della possibilità di un controllo di costituzionalità delle norme comunitarie attraverso la legge di esecuzione del Trattato. — IV. Possibilità di un sindacato diffuso da parte dei giudici comuni. — Conclusioni — Note.

INTRODUZIONE

Per affrontare il problema del controllo di costituzionalità delle norme comunitarie, rispetto ai diritti fondamentali garantiti nella nostra Costituzione, occorre fare riferimento ad alcune sentenze della Corte costituzionale, che sono ritenute basilari in tema di rapporti tra diritto interno e diritto comunitario.

Si tratta della sentenza n. 183 del 1973, relativa al caso Frontini, le cui affermazioni sono sostanzialmente ribadite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 1984, relativa al caso Granital.

Queste decisioni aprono degli interrogativi, a cui la Corte costituzionale non ha dato una risposta chiara nemmeno con la più recente sentenza che affronta il problema oggetto del nostro esame, la n. 232 del 1989, relativa al caso Fragd.

Comunque, tale ultima decisione appare per certi aspetti innovativa rispetto alle due precedenti e può essere decisiva per futuri sviluppi della giurisprudenza costituzionale, relativamente al problema del controllo di costituzionalità delle norme comunitarie rispetto ai diritti fondamentali.

(*) Laureata in Giurisprudenza - Università di Firenze.

Normalmente il problema si pone per quelle norme comunitarie che sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, come i regolamenti, e comunque per tutte quelle norme che producono effetti diretti.

Non si può escludere, però, che il problema si possa porre anche rispetto a norme senza effetti diretti, che costituiscono un parametro di legittimità costituzionale di leggi italiane.

Si può pensare, cioè, all'ipotesi di una questione di costituzionalità di una norma interna, contrastante con una norma comunitaria non avente effetti diretti, nel caso in cui quest'ultima non rispetti i diritti fondamentali.

1. Nella motivazione della sentenza Frontini ⁽¹⁾ la Corte costituzionale esclude di poter sindacare singoli regolamenti comunitari, dato che l'art. 134 Cost. prevede il controllo di costituzionalità solo per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. E tali la Corte non ritiene i regolamenti comunitari, che, anche se hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, appartengono in origine ad un ordinamento autonomo e distinto.

La Corte muove dal presupposto della separazione tra l'ordinamento interno e quello comunitario.

Si legge nella sentenza Frontini: «I regolamenti emanati dagli organi della C.E.E. ai sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono all'ordinamento proprio della Comunità: il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato».

Esclusa la possibilità di un controllo di costituzionalità sui singoli regolamenti, la Corte, sempre nella sentenza Frontini, afferma però che essi mai potrebbero vedersi riconosciuto «un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana».

Alla Corte, comunque, «appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana» ⁽²⁾.

La Corte ricorda che «la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall'art. 189 del Trattato di Roma limita-

tamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge, ma le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia».

Però la Corte afferma che, qualora dovesse interpretarsi l'art. 189 del Trattato C.E.E. in modo così aberrante, da ritenere consentiti regolamenti incompatibili con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana, «sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali» (3).

La Corte, quindi, in questo caso, sposta l'oggetto del giudizio, dalla singola norma comunitaria al Trattato. Le norme del Trattato non pongono problemi per quanto riguarda il controllo di costituzionalità. Infatti esse possono essere sindacate attraverso la legge di esecuzione del Trattato, che è una legge dello Stato e quindi rientrante nella previsione dell'art. 134 Cost.

In dottrina (4) ci si è chiesti cosa debba intendersi per sindacato della Corte sulla «perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali». Pensare che la Corte sia disposta a far venir meno l'intera costruzione del Trattato sembra una conseguenza eccessiva.

D'altra parte, dalle parole della Corte, non sembra di poter dedurre altro se non questa possibilità di sindacare, nel suo complesso, il Trattato, naturalmente attraverso la legge di esecuzione.

A questo punto è lecito chiedersi (5) se una singola norma comunitaria, nell'ipotesi di un suo contrasto con i diritti fondamentali previsti nella nostra Costituzione, possa portare a mettere in discussione tutto il sistema comunitario. È evidente una sproporzione tra la causa e l'effetto.

Allora, forse, è più probabile che la Corte intenda riferirsi ad ipotesi di reiterate violazioni dei diritti fondamentali della Costituzione da parte degli atti normativi comunitari.

Certo, se si accetta questa interpretazione, dobbiamo prendere atto del fatto che viene a mancare ogni forma di tutela dei privati rispetto alle singole norme comunitarie che siano in contrasto con i diritti fondamentali.

A meno che non si voglia ammettere una forma di sindacato diffuso da parte dei giudici comuni, a cui comunque la Corte non fa il minimo accenno (6).

Nella sentenza *Granital* (7) la Corte, in sostanza, ribadisce la sua posizione.

Essa, facendo richiamo alla sentenza *Frontini*, sottolinea come «la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell'ipotesi contemplata, sia pure come improbabile, al n. 9 nella parte motiva di detta pronunzia».

La Corte quindi fa esplicito riferimento alla legge di esecuzione del Trattato, a cui peraltro implicitamente già si riferiva anche la sentenza *Frontini*, dal momento che il sindacato sulla «perdurante compatibilità del Trattato» con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana è possibile proprio soltanto attraverso la legge di esecuzione del Trattato.

Quindi, sostanzialmente, la sentenza *Granital* appare come una conferma della sentenza *Frontini*.

Dobbiamo comunque ricordare che in dottrina c'è stato chi (8) ha sottolineato che, proprio il riferimento esplicito al sindacato sulla legge di esecuzione del Trattato, si presta, nel contesto più ampio della sentenza, a consentire soluzioni meno estreme di quella del venir meno dell'intero sistema comunitario.

Si è detto cioè che, dalle parole della Corte, si potrebbe dedurre la possibilità di un sindacato sulla legge di esecuzione del Trattato per la sola parte in cui essa ha consentito l'introduzione nel nostro ordinamento di una norma comunitaria contrastante con i diritti fondamentali.

Si è anche affermato che tale conclusione sembra confermata dall'altra ipotesi di intervento della Corte prevista nella sentenza *Granital*, nel caso di una legge statale diretta «ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi».

Tale ipotesi di intervento della Corte potrebbe essere utilizzata, nella sua specifica sfera, anche ai fini della tutela dei diritti fondamentali (9).

2. Riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza relativa al caso *Fragd* (10), si può dire che la Corte costituzionale riconosce che «l'ordinamento comunitario... prevede un ampio ed efficace sistema di tutela... dei diritti».

La Corte costituzionale riconosce inoltre che «i diritti fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale dell'ordinamento comunitario».

La Corte costituzionale riconosce quindi che la protezione dei diritti fondamentali avviene prima di tutto a livello del diritto comunitario, di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza.

Ma, secondo la Corte costituzionale, la protezione dei diritti fondamentali a livello comunitario non è sufficiente.

Infatti non è del tutto escluso che possa essere emanata una norma comunitaria contrastante con i diritti fondamentali previsti nella nostra Costituzione; tanto più che, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza *Fragd*, «non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario».

Quindi, secondo la Corte costituzionale, la giurisprudenza della Corte di giustizia non risolve del tutto il problema del rispetto dei diritti fondamentali, garantiti dalla nostra Costituzione, da parte delle norme comunitarie.

Del resto è poi dubbio che la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario copra anche le norme del Trattato ⁽¹¹⁾.

Continuando nell'analisi della sentenza *Fragd*, troviamo qualcosa di innovativo rispetto alle sentenze *Frontini* e *Granital*.

È vero che la Corte non arriva ad affermare, nemmeno qui, la sindacabilità dei singoli regolamenti comunitari, nell'ipotesi di un loro contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

Però la Corte afferma che «ciò non significa che possa venir meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana».

L'aspetto rilevante, in questa affermazione della Corte, consiste nel fatto che essa ritiene sottoponibili al sindacato di costitu-

zionalità anche singole norme del Trattato, e non solo il Trattato nel suo complesso, come invece affermato nella sentenza Frontini e ribadito, seppur con qualche possibilità di una diversa interpretazione, nella sentenza Granital.

La Corte, infatti, nella sentenza Fragd, parla di «qualsiasi norma del Trattato» ed aggiunge: «così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari».

Nel caso concreto si trattava dell'art. 177 del Trattato, così come interpretato ed applicato dalla Corte di giustizia.

A questo punto si potrebbe forse ipotizzare una ricostruzione di questo genere: «una qualsiasi norma del Trattato» è, ad esempio, l'art. 189 del Trattato stesso che, attraverso la legge di esecuzione, costituisce la fonte del potere di produrre norme comunitarie derivate, che entrano a far parte dell'ordinamento interno.

Supponiamo che tale norma dell'art. 189 venga «interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari» in modo tale da consentire l'emanazione di norme comunitarie contrastanti con i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

In questo caso la Corte potrebbe dichiarare incostituzionale, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, tale norma dell'art. 189, così come essa è interpretata ed applicata, in quanto costituisce il fondamento dell'efficacia nell'ordinamento interno di quelle norme comunitarie contrastanti con i diritti fondamentali.

Si potrebbe quindi pensare di utilizzare la legge di esecuzione del Trattato, che è una legge interna, per sindacare indirettamente le singole norme comunitarie che siano in contrasto con i diritti fondamentali della nostra Costituzione. Si potrebbe, cioè, pensare di impugnare la legge di esecuzione del Trattato in quanto conferisce efficacia al diritto comunitario derivato, in ipotesi lesivo dei diritti fondamentali.

La Corte non fa espressamente questo tipo di considerazioni, nella motivazione della sentenza Fragd. E non fa nessun accenno esplicito alla possibilità di un sindacato, sia pur mediato, nei confronti delle singole norme comunitarie subordinate al Trattato.

Comunque, la motivazione di questa sentenza non sembra escludere la ricostruzione da noi fatta; e, in questo senso, costituisce senz'altro un passo avanti nella tutela dei privati nei confronti di norme comunitarie che siano in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.

La ricostruzione che abbiamo fatto consente di superare l'ostacolo, alla sindacabilità di singole norme comunitarie, rappresentato dalla previsione dell'art. 134 Cost., che esclude il controllo di costituzionalità di atti estranei al nostro ordinamento. Infatti, impugnando la legge di esecuzione del Trattato, si impugna una legge interna, come abbiamo già sottolineato, e quindi si ricade nelle ipotesi previste dall'art. 134 Cost.

3. A questo punto dobbiamo ricordare che, già prima della sentenza *Fragd*, c'era stato, in dottrina, chi ⁽¹²⁾ aveva avanzato, in via di pura ipotesi, la possibilità di un controllo mediato delle singole norme comunitarie attraverso la legge di esecuzione del Trattato.

Naturalmente mancava allora, ad una ricostruzione di questo tipo, qualunque possibilità di appiglio nella giurisprudenza costituzionale del tempo.

Comunque si affermava ⁽¹³⁾ che tale ricostruzione finiva col vanificare del tutto i limiti oggettivi del sindacato della Corte. Questo perché, in tal modo, essa avrebbe potuto estendere il proprio sindacato anche ad altri atti, sicuramente sottratti alla sua competenza, come ad esempio i regolamenti governativi, attraverso la legge che li prevedeva.

Questa obiezione non sembra però insuperabile, dato che l'accostamento tra norme comunitarie e regolamenti governativi appare un po' forzato.

Infatti, l'ostacolo ad ammettere la possibilità di un sindacato di costituzionalità sui regolamenti governativi, deriva dal fatto che essi non sono atti con forza di legge, bensì fonti subordinate a questa.

Diverso il discorso per quanto riguarda i regolamenti comunitari che, essendo dotati dei caratteri della generalità e dell'immediatezza, sono equiparabili, quanto alla loro efficacia, alle leggi ordinarie.

Quindi, rispetto ai regolamenti comunitari, l'ostacolo ad ammettere la possibilità di un controllo di costituzionalità, deriva dal fatto che essi sono atti estranei all'ordinamento interno.

Ma, in questo caso, l'ostacolo appare superabile immaginando un procedimento analogo a quello ammesso pacificamente dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alle norme dei trattati, che sono impugnabili attraverso le rispettive leggi di esecuzione.

Su un altro piano si muove il discorso per i regolamenti gover-

nativi, che quindi restano senz'altro esclusi dal sindacato della Corte.

Infine dobbiamo ricordare che in dottrina, sempre argomentando in via di pura ipotesi (dato che ancora non c'era il dato giurisprudenziale della sentenza *Fragd*), c'era stato chi ⁽¹⁴⁾ aveva affermato che la Corte costituzionale avrebbe, in ogni caso, dato soluzione negativa al problema della sindacabilità dei singoli regolamenti comunitari.

Cioè si era detto che si poteva anche immaginare che la Corte profilasse tale problema nei termini di un possibile controllo di costituzionalità delle singole norme comunitarie attraverso l'impugnazione della legge di esecuzione, dalla quale tali norme ripetono la propria efficacia nei confronti dell'ordinamento interno.

Ma, nell'ipotesi in cui il ricorso venisse accolto, la conseguenza sarebbe stata quella della cessazione di efficacia della norma comunitaria dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, secondo il disposto dell'art. 136 Cost.

Si sarebbe così creato un vuoto nell'ordinamento italiano e, di conseguenza, sarebbe sorta la necessità di colmarlo.

Ma si era messo in rilievo che, nessuno dei mezzi di cui dispone il nostro ordinamento giuridico, sarebbe stato suscettibile di utilizzazione, proprio in quanto si tratta di strumenti che possono valere limitatamente all'ordinamento interno: pensiamo all'interpretazione; ai mezzi di integrazione delle lacune, quali l'analogia e la utilizzazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico; all'emanaazione di una nuova norma per sostituire quella dichiarata incostituzionale.

Da questo si era quindi dedotto che, qualunque ricostruzione del problema del controllo di costituzionalità delle norme comunitarie che avesse portato ad ammettere un sindacato della Corte su queste, sarebbe caduta di fronte alle considerazioni suddette.

Tali considerazioni sono senz'altro esatte. Però, dedurre da queste l'impossibilità di un controllo di costituzionalità delle norme comunitarie, sembra eccessivo.

Equivarrebbe ad affermare che le «limitazioni di sovranità» autorizzate dall'art. 11 Cost. non incontrano limiti: nemmeno quello del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

D'altra parte, il fatto che le pronunce della Corte, che dichiarano l'incostituzionalità di una norma, creino dei vuoti nell'ordina-

mento giuridico, fa nascere dei problemi anche quando la dichiarazione di incostituzionalità si riferisce a norme interne.

Spesso è la Corte stessa che interviene a colmare le lacune che si vengono a creare nell'ordinamento, contravvenendo così a quello che dovrebbe essere il meccanismo fisiologico del sistema, secondo il quale spetterebbe al legislatore intervenire in seguito alle pronunce di incostituzionalità della Corte.

Ma, nonostante questo, non si è mai messo in dubbio la possibilità di un controllo di costituzionalità della norme di legge interne.

4. Alla fine del paragrafo I abbiamo fatto cenno alla possibilità di un sindacato diffuso da parte dei giudici comuni, nei confronti delle norme comunitarie.

Questo è quanto hanno sostenuto alcuni autori ⁽¹⁵⁾, sulla base di quanto affermato dalla Corte nella sentenza Frontini.

Si è detto cioè che, dato che la Corte in questa sentenza escludeva un suo sindacato sui singoli regolamenti, sarebbero stati i giudici comuni a dover controllare che tali norme non contrastassero con i diritti fondamentali garantiti nella nostra Costituzione e, in caso contrario, a disapplicarle.

Certo è che, in questo modo, sarebbe garantito il rispetto dei limiti alle «limitazioni di sovranità» previste dall'art. 11 Cost., senza incorrere nel rischio di creare un vuoto normativo.

Infatti, la decisione del giudice comune avrebbe effetti «inter partes», limitatamente al caso concreto, poiché il giudice si limiterebbe a disapplicare il regolamento riconosciuto incostituzionale nella fattispecie sottoposta al suo esame.

Comunque, bisogna tener presente che la Corte non ha mai fatto riferimento, nelle sue sentenze, alla possibilità di un sindacato diffuso sulle norme comunitarie. Ed anzi, con la sentenza Fragd, la Corte ha compiuto un passo importante verso il riconoscimento a se stessa della possibilità di controllare la costituzionalità di singole norme comunitarie rispetto ai diritti fondamentali.

CONCLUSIONI

A questo punto possiamo tentare alcune considerazioni conclusive sul problema oggetto del nostro esame: quello del controllo

di costituzionalità delle norme comunitarie rispetto ai diritti fondamentali.

Il problema, in sostanza, riguardo l'esistenza di limiti a quelle «limitazioni di sovranità» autorizzate dall'art. 11 Cost., i cosiddetti «controlimiti» (16).

È infatti a tale articolo della Costituzione che viene fatto riferimento dalla Corte costituzionale per giustificare il fatto che, ai Trattati istitutivi delle Comunità (che hanno introdotto modifiche incisive nel sistema delle fonti prospettato dalla Costituzione), è stata data esecuzione con semplice legge ordinaria.

La Corte costituzionale, in proposito, ha riconosciuto l'esistenza di taluni limiti che non possono essere oltrepassati dalle norme comunitarie: in particolare quelli relativi al rispetto dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della persona umana».

Una volta ammessa l'esistenza di tali limiti, il problema si sposta sull'organo che, nel nostro ordinamento, dovrebbe essere abilitato a controllarne il rispetto. L'alternativa, sostanzialmente, sarebbe tra controllo accentrato e controllo diffuso.

La Corte non ha mai fatto riferimento a una forma di sindacato da parte dei giudici comuni. Essa si è quindi considerata come l'unico organo legittimato a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, previsti nella nostra Costituzione, da parte delle norme comunitarie.

Abbiamo visto che, fino ad oggi, la Corte non è arrivata ad affermare la sindacabilità di singole norme comunitarie, anche se con la sentenza *Fragd* sembra avere fatto un notevole passo in questa direzione.

Il problema, quindi, resta ancora aperto, a differenza di ciò che accade, ad esempio, relativamente alla Corte costituzionale tedesca, che sembra aver chiuso per il momento il problema (17).

Quest'ultima, dopo aver affermato la sindacabilità di singole norme comunitarie (Sent. 29 maggio 1974), ha modificato la sua posizione, ritenendo sufficiente la tutela dei diritti fondamentali assicurata a livello comunitario (Sent. 22 ottobre 1986) (18).

La Corte costituzionale italiana, invece, ha ribadito nella sentenza *Fragd* che la tutela a livello comunitario può non bastare e può rendersi quindi necessario un intervento della Corte stessa in proposito.

I termini di questo intervento non risultano ancora del tutto chiariti.

Abbiamo visto, peraltro, che anche un sindacato su singole norme comunitarie sarebbe tecnicamente possibile ricorrendo all'impugnazione della legge di esecuzione del Trattato, in quanto attribuisce efficacia a tali norme.

(1) Sent. 27 dicembre 1973, n. 183, in *Giur. cost.*, 1973, II, 2401.

(2) Nel senso che un regolamento che attenti ai diritti fondamentali costituisce un'ipotesi fuori dalla realtà, cfr. ad esempio R. MONACO, *La costituzionalità dei regolamenti comunitari*, in *Foro it.*, 1974, I, 315. L'Autore ritiene quindi corretta la soluzione data dalla Corte nella sentenza Frontini, relativamente al problema della sindacabilità di singole norme comunitarie.

(3) Su questa affermazione della Corte, cfr. la Nota Anonima, in *Politica del dir.*, 1974, 16, dove si afferma che, il passaggio dall'ipotesi di un regolamento contrastante con i principi fondamentali della nostra Costituzione a quella di un'incompatibilità dell'intero Trattato con i suddetti principi, costituisce un salto troppo grande per essere involontario. Si rileva che, da questo, si può dedurre che «sul contrasto fra norme comunitarie e principi fondamentali convenga in definitiva chiudere un occhio...».

(4) Cfr. F. SORRENTINO, *Regolamenti comunitari e riserva di legge*, in *Dir. e pratica trib.*, 1974, II, 245; B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 1988, 321.

(5) Si pone questa domanda F. SORRENTINO, *Regolamenti comunitari e riserva di legge cit.*

(6) Su questo cfr. *infra*, paragrafo IV.

(7) Sent. 8 giugno 1984, n. 170, in *Giur. cost.*, 1984, I-2, 1098.

(8) Cfr. A. TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo...*, in *Foro it.*, 1984, I-2, 2063.

(9) Cfr. ancora A. TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario cit.*, il quale a tale proposito fa presente che la Corte, di fronte ad una legge che possiamo definire di rottura, ritiene necessario il proprio intervento per verificare se tale legge possa trovare giustificazione nel cambiamento delle condizioni che hanno consentito le «limitazioni di sovranità» ex art. 11 Cost. L'Autore pensa, ad esempio, al venir meno delle «condizioni di parità» di cui parla l'art. 11 Cost., o (e questo è il caso che ci interessa) a violazioni dei diritti fondamentali.

(10) Sent. 21 aprile 1989, n. 232, in *Riv. dir. inter.*, 1989, 103.

(11) A tale proposito è stato rilevato da G. GAJA, *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. inter.*, 1988, 588, che una indicazione può essere trovata nell'affermazione della Corte di giustizia, secondo cui la tutela dei diritti fondamentali è «assicurata nell'ambito della struttura e delle finalità delle Comunità». Secondo l'Autore si potrebbe intendere questa affermazione nel senso che «la tutela dei diritti fondamentali prevale sulle norme dei Trattati istitutivi, ma solo in quanto non ne risultino pregiudicate struttura e finalità delle Comunità».

(12) Cfr. F. SORRENTINO, *Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee*, II, Milano, 1973, 88.

(13) Cfr. ancora F. SORRENTINO, *Corte costituzionale e Corte di giustizia cit.*

(14) Cfr. G. PANICO, *La legittimità costituzionale della normativa comunitaria di effetto diretto: luci ed ombre della Sentenza C.C. 183/1973*, in *Riv. dir. eur.*, 1974, 201.

(15) In tal senso si sono espressi: G. BARILE, *Limiti all'attuazione dei diritti europei e stranieri nell'ambito della comunità statale*, in *Comunicazioni e Studi*, 1966, 91; P. BARILE, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giur. cost.*, 1973, II, 2406; F. SORRENTINO, *Corte costituzionale e Corte di giustizia cit.*, 87.

(16) L'espressione è di P. BARILE, *Ancora su diritto comunitario e diritto interno*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1969, 33.

(17) Sul problema della sindacabilità di norme comunitarie derivate da parte della Corte costituzionale tedesca cfr. E. CANNIZZARO, *Un nuovo indirizzo della Corte costituzionale tedesca sui rapporti fra ordinamento interno e norme comunitarie derivate*, in *Riv. dir. inter.*, 1988, 24.

(18) Sottolinea E. CANNIZZARO, *Un nuovo indirizzo della Corte costituzionale tedesca cit.*, che il mutamento intervenuto nella giurisprudenza costituzionale tedesca porta a risultati diversi da quelli raggiunti dalla Corte costituzionale italiana con le sentenze Frontini e Granital.